



Repertorio Notarile N.16931 Raccolta N.10122

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaventicinque, il giorno di lunedì tredici del mese di gennaio.

13.1.2025.

In Carpi, nel mio studio in Via G. Alghisi n. 21.

Davanti a me dottor CARLO CAMOCARDI, Notaio in Carpi, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Modena, sono comparsi i signori:

S.e.r. Mons. **PEREGO GIAN CARLO** nato a Vailate (CR) il giorno 25 novembre 1960, con residenza e domicilio in Ferrara (FE), Corso Martiri della Libertà n. 77, codice fiscale PRG GCR 60S25 L539X, domiciliato per la carica presso la Fondazione di cui oltre, il quale interviene al presente atto, oltre che in proprio, anche in nome, per conto ed in legale rappresentanza della Fondazione:

"FONDAZIONE "MIGRANTES", con sede in Roma (RM), Via Aurelia n. 796, Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. n. 52 in data 6.11.1989, iscritto nel Registro delle Persone giuridiche della Prefettura di Roma al n. 2073/1990, codice fiscale 96115560581, nominato Presidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni dalla Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana in data 26.5.2021, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale della Fondazione stessa, a quanto in appresso autorizzato con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 23.10.2023;

CALDANA ALBERTO nato a Modena (MO) il giorno 19 ottobre 1957, con residenza e domicilio fiscale in Formigine (MO), Via Borgo n. 26, codice fiscale CLD LRT 57R19 F257N, domiciliato per la carica presso l'Associazione di cui oltre, il quale interviene al presente atto, oltre che in proprio, anche in nome, per conto ed in legale rappresentanza dell'Associazione:

"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PORTA APERTA-ODV ETS", con sede legale in Modena (MO), Strada Cimitero San Cataldo n. 117, partita iva 04062490364, codice fiscale 94049510368, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("R.U.N.T.S.") in data 25.7.2022 con repertorio n. 40818, nella sezione a) delle Organizzazioni di Volontariato, in forza di atto di determinazione n. 14129 del 21.7.2022 del Dirigente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, iscritta altresì alla C.C.I.A.A. di Modena al n. 440162 REA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa, nominato con verbale del Consiglio stesso in data 24.11.2020, con rinnovo della relativa carica con verbale del 4.7.2024, a quanto in appresso autorizzato con verbale del Consiglio Direttivo del 9.5.2023;

SALA OMAR nato a San Prospero (MO) il giorno 26 luglio 1957, residente in Carpi (MO), Via Guadalajara n. 2, domiciliato

Registrato a **Modena**
il 20 gennaio 2025
N. 1270
Serie 1T
Esatti € 200,00

per la carica presso l'Associazione di cui oltre, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto ed in legale rappresentanza dell'Associazione:

"PORTA APERTA ODV", con sede legale in Carpi (MO), Via Don Giovanni Minzoni n. 1/B, codice fiscale 90017990368, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("R.U.N.T.S.") in data 28.9.2022 con repertorio n. 50816, nella sezione a) delle Organizzazioni di Volontariato, in forza di atto di determinazione n. 17876 del 22.9.2022 del Dirigente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa, eletto dall'assemblea dei soci in data 26.10.2023, nominato alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo in data 21.5.2024, a quanto in appresso autorizzato con verbale del Consiglio Direttivo del 5.12.2024;

SAPIGNI CHIARA nata a Ferrara (FE) il giorno 13 dicembre 1962, residente in Ferrara (FE), Via Giuseppe Fabbri n. 320, domiciliata per la carica presso l'Associazione di cui oltre, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto ed in legale rappresentanza dell'Associazione:

"CSV TERRE ESTENSI ODV", con sede legale in Modena (MO), Via Cittadella n. 30, codice fiscale 94063990363, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("R.U.N.T.S.") in data 12.8.2022 con repertorio n. 44370, nella sezione a) delle Organizzazioni di Volontariato, in forza di atto di determinazione n. 14129 del 21.7.2022 del Dirigente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa, eletta dall'assemblea dei soci in data 16.11.2023, nominata alla carica di Vice Presidente del Consiglio Direttivo in data 20.11.2023, a quanto in appresso autorizzata con verbale del Consiglio Direttivo del 25.6.2024;

PATRIARCA EDOARDO nato a Basciano (TE) il giorno 17 ottobre 1953, con residenza e domicilio fiscale in Carpi (MO), Via Giuseppe Rocca n. 37, codice fiscale PTR DRD 53R17 A692L, come esso mi dichiara.

Cittadini italiani, come essi mi dichiarano, comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, i quali mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale convengono e stipulano quanto segue.

1) Viene costituita dagli Enti **"FONDAZIONE "MIGRANTES"**, **"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PORTA APERTA-ODV ETS"**, **"PORTA APERTA ODV"**, **"CSV TERRE ESTENSI ODV"** e dai signori **PEREGO GIAN CARLO**, **CALDANA ALBERTO** e **PATRIARCA EDOARDO**, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche ed integrazioni, l'Associazione denominata **"COORDINAMENTO DEL FESTIVAL DELLA MIGRAZIONE ETS"**, da ora in avanti denominata "As-

sociazione". L'acronimo "ETS", o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore", potranno essere utilizzati a decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del R.U.N.T.S..

L'Associazione ha sede legale in Modena (MO), Strada Cimitero San Cataldo n. 117.

L'Associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove.

2) L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del CTS ed ivi individuate con le lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al medesimo art. 5 del Codice del Terzo settore;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Per lo svolgimento di tutte le suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari.

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla attuale normativa.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

3) I costituenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio di Coordinamento sia composto da tre componenti e nominano a farne parte i signori PATRIARCA EDOARDO, CALDANA ALBERTO e PEREGO GIAN CARLO, ai quali contestualmente attribuiscono le seguenti cariche:

- PATRIARCA EDOARDO - Presidente;
- CALDANA ALBERTO - Vice Presidente;
- PEREGO GIAN CARLO - Consigliere.

I signori PATRIARCA EDOARDO, CALDANA ALBERTO e PEREGO GIAN CARLO, come sopra comparsi, dichiarano di accettare la carica loro conferita e che non sussistono cause di legge ostative alla nomina.

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto di cui oltre, i costituenti riconoscono che i tre membri del Consiglio di Coordinamento ora nominati sono espressione del diritto di nomina attribuito ai Promotori.

I costituenti si riservano il diritto di integrare i membri del Consiglio di Coordinamento, così nominato per il primo mandato triennale, esercitando il diritto loro spettante di nomina; pertanto, ai Promotori signori PATRIARCA EDOARDO, CALDANA ALBERTO e PEREGO GIAN CARLO spetta il diritto di nominare un solo altro membro, mentre agli altri Promotori spetta il diritto di nomina fino a due membri, come previsto dal richiamato art. 4 dello Statuto.

I membri eventualmente nominati ad integrazione dureranno in carica con il Consiglio di Coordinamento di prima nomina.

4) L'Associazione è retta dallo Statuto che, previa lettura da me Notaio datane ai componenti costituenti, viene dagli stessi approvato e quindi si allega al presente atto sotto la lettera =A=, per farne parte integrante sostanziale.

5) La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare parte dell'Associazione durante il primo anno viene determinata in euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

6) Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2025. I successivi esercizi hanno inizio il giorno uno gennaio e si chiudono il giorno trentuno dicembre di ogni anno.

7) Gli associati richiedono che l'Associazione sia iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, al riguardo, conferiscono al Presidente del Consiglio Coordinamento ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche apportando al presente atto e allo Statuto ogni modificazione che si renda obbligatorio effettuare.

8) Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti, sono a carico dell'Associazione.

9) Il presente atto e l'allegato Statuto sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo Settore.

10) I componenti danno atto di essere stati da me Notaio informati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento U.E. 679/2016 G.D.P.R. e, quindi, hanno consentito e autorizzato l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, nonché le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati.

RICHIESTO

io Notaio ho redatto e ricevuto il presente atto da me letto ai comparenti che lo approvano e lo confermano; quasi interamente scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me di mia mano completato, il presente atto occupa cinque facciate sin qui di due fogli e viene sottoscritto alle ore tredici e minuti zero.

F.to GIAN CARLO PEREGO

F.to ALBERTO CALDANA

F.to SALA OMAR

F.to CHIARA SAPIGNI

F.to EDOARDO PATRIARCA

F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.

Allegato =A= al rep. n.16931/10122

STATUTO

COORDINAMENTO DEL FESTIVAL DELLA MIGRAZIONE

Art. 1

1. È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 36 e ss. del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (d'ora in poi "CTS"), su iniziativa di "FONDAZIONE "MIGRANTES"", "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PORTA APERTA-ODV ETS", "PORTA APERTA ODV", "CSV TERRE ESTENSI ODV" e dai signori PEREGO GIAN CARLO, CALDANA ALBERTO e PATRIARCA EDOARDO, l'Associazione senza fini di lucro denominata "**COORDINAMENTO DEL FESTIVAL DELLA MIGRAZIONE ETS**", d'ora in poi nel presente Statuto anche indicata con l'abbreviazione "Coordinamento".

2. La denominazione completa, o in breve "Coordinamento Festival Migrazione ETS" o "Festival della Migrazione ETS", è riportata in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

3. L'Associazione ha sede in Modena (MO). Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, che potrà avvenire con delibera del Consiglio di Coordinamento. Con delibera del Consiglio di Coordinamento potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie.

4. Il Coordinamento del Festival della Migrazione ha durata illimitata.

Art. 2

1. Il Coordinamento persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del CTS ed ivi individuate con le lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al medesimo art. 5 del Codice del Terzo settore;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

2. Obiettivi, attività e strutture del Coordinamento sono ispirati al bene comune, ai principi della cittadinanza attiva, della giustizia e per favorire il pieno sviluppo della persona umana. L'Associazione ha come obiettivo di ideare, organizzare e promuovere il Festival della Migrazione come iniziativa capace di portare il diritto al viaggio e alla mobilità della persona al centro del dibattito pubblico e dell'attenzione mediatica, nazionale ed internazionale.

3. L'Associazione, attraverso l'organizzazione del Festival, si propone di favorire la discussione e l'approfondimento di tematiche tecnico-scientifiche nell'ambito della migrazione, dell'accoglienza e del diritto al viaggio, come indicato nel Manifesto. Si prefigge inoltre di rendere il Festival della Migrazione una iniziativa stabile e costante nel panorama scientifico, culturale e sociale, nazionale ed internazionale, predisponendo una organizzazione che permetta il raggiungimento di tali scopi.

4. Nel perseguimento dei propri obiettivi e scopi, l'Associazione potrà svolgere, ai sensi dell'art. 6 del CTS, anche attività diverse da quelle indicate nello Statuto, purché secondarie o comunque strumentali al perseguimento dell'obiettivo primario del Coordinamento.

5. L'Associazione non ha scopo di lucro. I conferimenti degli associati sono versati a fondo perduto e l'eventuale attività economica esercitata sarà solo occasionale e sempre finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati all'Associazione e al soddisfacimento degli scopi ideali del coordinamento.

Art. 3

1. Per raggiungere i propri scopi, l'Associazione potrà svolgere

le seguenti attività:

- organizzazione del Festival della Migrazione;
- attività di divulgazione, informazione e di coordinamento;
- attività di promozione, facilitazione e supporto in favore di terzi nell'organizzazione di eventi, attività e manifestazioni coerenti con gli obiettivi statutari;
- attività formative, aggregative, sportive e culturali coerenti con le proprie finalità;
- gestione di spazi ed eventi.

2. L'Associazione potrà, comunque, porre in essere ogni altra attività che si renda necessaria per raggiungere e perseguire lo scopo sociale.

Art. 4

1. Sono considerati soggetti promotori coloro che hanno ideato, promosso e poi formalizzato il Festival della Migrazione e sono individuati nei seguenti soggetti: "FONDAZIONE "MIGRANTES"", "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PORTA APERTA-ODV ETS", "PORTA APERTA ODV", "CSV TERRE ESTENSI ODV" e dai signori PEREGO GIAN CARLO, CALDANA ALBERTO e PATRIARCA EDOARDO.

Ogni soggetto promotore designa massimo due componenti del Consiglio di Coordinamento.

L'Associazione, con delibera straordinaria di modifica del presente Statuto, da adottarsi all'unanimità dei presenti in assemblea, potrà ampliare o ridurre il numero dei soggetti promotori e i relativi diritti.

2. Il numero dei soggetti aderenti è illimitato. Sono ammessi a far parte dell'Associazione come soci aderenti: enti pubblici, enti privati, Enti del Terzo Settore, associazioni e società sportive, fondazioni, comitati organizzatori di manifestazioni, gruppi, polisportive, ed altri enti che, aderendo alle finalità e agli obiettivi perseguiti dal Coordinamento, intendano collaborare attivamente al loro raggiungimento e ne condividano valori, obiettivi, finalità. I criteri di adesione sono definiti in apposito regolamento interno redatto dal Consiglio di Coordinamento.

3. Fermi gli specifici diritti dei soggetti promotori, come meglio precisati nel presente Statuto, non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti del Coordinamento.

4. L'adesione al Coordinamento è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso dell'associato.

Art. 5

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione in qualità di socio aderente, chiunque abbia le qualità e l'interesse richiesti dal presente Statuto presenta domanda per iscritto al Consiglio di Coordinamento. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme associative contenute nell'atto costitutivo, nello Statuto e nei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio di Coordinamento e dall'assemblea ed a partecipare attivamente alla vita associativa, condividendo il Manifesto del Festival della Migrazione.

2. Il Consiglio di Coordinamento delibera, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda, l'ammissione o il rigetto della domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo ente aderente, che deve essere iscritto nel libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di Coordinamento.

Art. 6

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in assemblea con diritto di voto a norma di statuto;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio di Coordinamento. La presa di visione è esercitata personalmente presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio di Coordinamento.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome e la reputazione, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare atto costitutivo e statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio di Coordinamento.

4. Le quote e i contributi associativi non sono rimborsabili o trasferibili.

5. La qualità di associato si perde per: recesso, scioglimento/liquidazione, esclusione o decadenza.

6. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio di Coordinamento. Il recesso ha effetto dalla data in cui viene ricevuto dal Consiglio di Coordinamento.

7. L'esclusione è decisa dal Consiglio di Coordinamento, con delibera motivata e comunicata al socio, nei casi di:

a) mancato versamento, in tutto o in parte, della quota associativa. Il Consiglio di Coordinamento prima di procedere all'esclusione fissa al socio moroso un termine entro cui sanare la propria posizione. Per tutta la durata in cui perdura il ritardo nel versamento, tutti i diritti del socio sono sospesi, e in caso di convocazione di assemblea, il socio non ha diritto a partecipare alla riunione e non può votare, nemmeno per delega;

b) ripetuta e ingiustificata assenza alle assemblee in proprio o per delega;

c) comportamento contrastante con i principi e le finalità stabiliti dallo statuto, con le attività deliberate dal Consiglio di Coordinamento o dall'assemblea e per altro grave motivo;

d) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

8. In ogni caso prima di procedere all'esclusione, gli addebiti devono essere contestati per iscritto al socio, consentendo al socio facoltà di replica. Nella comunicazione di avvio del procedimento di esclusione l'Associazione può comunicare la sospensione temporanea dei diritti di socio, compresa la sospensione del diritto di partecipare all'assemblea e di esercitare il diritto di voto.

9. Decade immediatamente da socio colui che perde i requisiti d'ammissione previsti dallo Statuto. La decadenza è accertata dal Consiglio con propria delibera.

10. Contro il provvedimento che accerta la decadenza o decide l'esclusione, il socio può, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa comunicazione, ricorrere all'assemblea, che dovrà essere appositamente convocata entro i 30 (trenta) giorni successivi per deliberare al riguardo. La cessazione del rapporto associativo non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate né sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Coordinamento;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo, qualora nominato;

e) il Comitato scientifico.

2. Oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, l'assemblea può eventualmente attribuire un compenso ai componenti degli organi sociali, in ogni caso commisurato all'effettivo impegno e responsabilità, il tutto, comunque, nel rispetto dell'art. 8, comma due, del CTS. Qualora ciò non sia espressamente previsto, tutti gli incarichi ricoperti sono da intendersi come gratuiti.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

4. Tutti gli organi durano in carica tre anni. I componenti degli organi sociali sono sempre rieleggibili. Le sostituzioni eventualmente effettuate nel corso del triennio di mandato decadono in ogni caso allo scadere del triennio stesso.

5. La riunione degli organi può avvenire tramite sistema audio o audio-video qualora uno dei componenti ne faccia motivata richiesta, per impossibilità a partecipare alla riunione in presenza. Sulla fondatezza della richiesta decide il Presidente che espressamente lo autorizza a partecipare tramite sistema audio o audio-video. Il Presidente può decidere di utilizzare i medesimi sistemi di partecipazione anche per soddisfare esigenze correlate alla tutela della salute o ad altri beni collettivi o qualora ciò sia più congeniale alle esigenze dell'Associazione.

Art. 8

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli iscritti nel libro soci, sia promotori che aderenti, in regola con il versamento della eventuale quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ai sensi dell'art. 24 comma 1 del CTS.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e sottoscritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato ha un voto.

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, il Presidente e i componenti del Consiglio di Coordinamento non hanno diritto di voto.

4. L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, nonché ogniqualvolta il Consiglio di Coordinamento lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta nei 30 giorni successivi.

5. La convocazione si effettua mediante avviso affisso presso la sede sociale e mediante invio di posta elettronica all'indirizzo comunicato dai soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, gli argomenti da trattare.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'assemblea è presieduta dal Vicepresidente o in assenza anche di questi, da altro componente designato dall'assemblea stessa. Colui che presiede l'assemblea nomina un segretario e verifica il diritto dei presenti di intervenire nell'assemblea stessa.

7. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

8. L'assemblea ordinaria:

- definisce le linee guida cui dovrà attenersi il Consiglio nella formulazione dei programmi di attività ed approva tali programmi;
- approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- approva il bilancio preventivo e il bilancio sociale, se predisposti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- elegge l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno.

9. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla trasformazione, nonché sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio residuo. Delibera, inoltre, sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o

dallo statuto. L'assemblea è validamente costituita quando in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei soci; in seconda convocazione con l'intervento di almeno la metà dei soci. Essa delibera con la maggioranza assoluta dei presenti. Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione ed altre operazioni straordinarie, nonché la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10. Il verbale dell'assemblea, redatto dal segretario, è sottoscritto da questi e dal Presidente dell'assemblea.

Art. 9

1. Il Consiglio di Coordinamento è l'organo sociale preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

2. Il Consiglio di Coordinamento è composto da un numero di membri compreso tra 7 e 14, scelti fra gli associati persone fisiche, ai sensi dell'art. 26 comma 2 CTS, ad eccezione del primo Consiglio i cui membri sono nominati nell'atto costitutivo e dura in carica per il primo triennio.

I componenti del Consiglio di Coordinamento svolgono il proprio incarico senza vincolo di mandato e nell'esclusivo interesse del Festival della Migrazione.

3. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c.

4. In caso di mancanza, a qualsiasi causa dovuta, di uno o più consiglieri, il Consiglio di Coordinamento alla prima riunione utile provvede alla loro sostituzione chiedendone la ratifica alla prima assemblea successiva. Qualora venga meno la maggioranza dei suoi componenti, l'intero Consiglio di Coordinamento s'intende decaduto. Il Presidente, il Vicepresidente, o in caso di loro impedimento il consigliere più anziano, dovrà provvedere alla tempestiva convocazione dell'assemblea, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

5. Il Consiglio di Coordinamento è convocato dal Presidente almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta. Esso è convocato con cadenza almeno trimestrale e tutte le volte in cui lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata anche telefonicamente. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua mancanza dal Vicepresidente.

Alle riunioni del Consiglio di Coordinamento hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo, se previsto per legge.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

6. Il Consiglio di Coordinamento ha il compito di:

a) eleggere al proprio interno, nella sua prima seduta, il Presidente - tra i componenti designati dai soci fondatori - e nominare il Segretario. Per garantire piena tutela della parità di genere il Presidente e il Segretario dovranno essere uno di genere maschile e l'altro di genere femminile;

b) eleggere i componenti e le componenti del Comitato Scientifico, determinando i requisiti di nomina e i compiti loro spettanti;

c) approvare i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi o servizi;

d) eseguire le deliberazioni dell'assemblea e predisporre piani di lavoro sulla base delle linee guida predisposte dall'assemblea;

e) predisporre le bozze di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- f) accogliere o respingere le richieste di ammissione di nuovi soci;
- g) deliberare sulla decadenza, o l'esclusione, di un socio;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- i) deliberare la convocazione dell'assemblea;
- l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni e in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Art. 10

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Cura gli interessi e rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio ed è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali.
2. Ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione, sia nei riguardi dei soci che dei terzi, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
3. Il Presidente viene eletto nella prima seduta del Consiglio di Coordinamento tra i componenti designati dei soci fondatori.
4. Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio, convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio di Coordinamento, convoca e partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico; in sua assenza o in caso di impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue attribuzioni ogni volta che questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
5. Il Presidente può compiere atti di ordinaria gestione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio in merito all'attività svolta. In caso di necessità e urgenza può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio di Coordinamento, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
6. Cessa dalla carica per scadenza del mandato, dimissioni o revoca da parte del Consiglio di Coordinamento. In tal caso il Consiglio di Coordinamento procede senza indugio alla nomina di nuovo Presidente.
7. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di Coordinamento, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina dei suoi nuovi componenti.

Art. 11

1. Il Comitato Scientifico è un organo consultivo che qualifica il lavoro del Festival della Migrazione.
2. I membri del Comitato Scientifico vengono nominati dal Consiglio di Coordinamento. Ogni membro è scelto per le competenze ed esperienze nella disciplina di riferimento.
3. Il numero, i compiti, i ruoli e la disciplina di afferenza dei membri del Comitato Scientifico sono individuati dal Consiglio di Coordinamento.
4. Il Comitato Scientifico ha il compito di validare preventivamente il programma di ogni edizione del Festival, in stretta sintonia con il Consiglio di Coordinamento, nonché le iniziative formative e divulgative che l'Associazione riterrà opportuno sottoporgli. Il Comitato Scientifico formula proposte ed esprimere pareri su tutte le potenziali iniziative dell'Associazione, in particolare quelle inerenti allo studio e alla ricerca.

Art. 12

- 1 L'organo di Controllo è nominato nei casi previsti dalla legge, dall'Assemblea dei soci.
L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
Tale Organo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento delle attività e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 231/01 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Coordinamento e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Art. 13

1. L'Associazione deve tenere, ai sensi dell'art. 15 del CTS, le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Coordinamento.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione deve infine tenere ogni altro libro o registro prescritto dalla legge.

Art. 14

1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione, come risultante dall'atto costitutivo.

2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) elargizioni, donazioni e lasciti testamentari da parte di soggetti associati o non associati;
- d) rendite patrimoniali;
- e) redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni o altri accordi con le pubbliche amministrazioni;
- h) eventuali altre attività svolte direttamente dall'Associazione, al fine di autofinanziamento.

5. Il Coordinamento potrà avvalersi di personale dipendente o volontario, preferibilmente attraverso i suoi soci promotori e soci aderenti.

Art. 15

1. L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Coordinamento deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Associazione; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio di Coordinamento.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio di Coordinamento deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio di Coordinamento, all'Organo di

Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 16

1. Lo scioglimento dell'assemblea dovrà essere deliberato in sede straordinaria con il quorum di almeno 3/4 degli associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio di Coordinamento su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Art. 17

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

2. L'acronimo "ETS", o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" nella denominazione potranno essere utilizzati a decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nel R.U.N.T.S..

F.to GIAN CARLO PEREGO

F.to ALBERTO CALDANA

F.to SALA OMAR

F.to CHIARA SAPIGNI

F.to EDOARDO PATRIARCA

F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.